

**COMUNE DI CADONEGHE  
PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO PER LE AREE  
PER LA SGAMBATURA DEI CANI**

**Approvato con deliberazione di C.C. N. 70 del 23.12.2013**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambatura per cani" presenti sul territorio comunale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

## **Art. 2 - Principi generali della regolamentazione**

1. Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

## **Art. 3 - Definizioni**

1. Si definiscono:

- a) **Area di sgambatura per cani**: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) **Proprietario/Conduttore**: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

## **Art. 4 - Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani.
2. Considerato che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nel Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato,

## **Art. 5 - Registro degli utenti**

1. Viene istituito un apposito registro degli utenti in cui verranno indicate le generalità dei proprietari e dei rispettivi cani, con obbligo di produrre i documenti di identificazione mediante microchip e di iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale.
2. L'iscrizione al registro è obbligatoria per poter accedere all'area. All'atto dell'iscrizione è consegnata al proprietario del cane una tessera recante nome e cognome del proprietario stesso, numero di iscrizione, razza del cane e numero di microchip attribuito allo stesso.
3. La formazione, la custodia e la tenuta del registro sono a cura dello Sportello del Cittadino del Comune di Cadoneghe.

## **Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune**

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

## **Art. 7 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani, nel numero massimo di 10/15 cani.
2. I proprietari/conduttori devono essere muniti della tessera di iscrizione al registro di cui al precedente art.5, pena l'espulsione dall'area.

3. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
4. Per preservare il diritto di entrare nell'area a tutti gli iscritti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani), il fruitore che per primo ha avuto accesso all'area mantiene il diritto di soggiornarvi per un periodo non superiore a dieci minuti.
5. Se l'area e' già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 10 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente-
6. I proprietari/conduuttori dei cani che manifestino atteggiamenti di aggressività nei confronti di persone o altri cani sono tenuti ad abbandonare senza indugio l'area con il cane in propria custodia.
7. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e e nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
8. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
9. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
10. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
11. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.
12. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
13. E' fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea e di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area
14. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita, e risponderanno di eventuali danni arrecati all'area da loro stessi o dai loro cani.

#### **Art. 7 - Apertura dell'area**

1. L'orario di apertura e di chiusura di ciascuna area è stabilito con apposita ordinanza sindacale.

#### **Art. 8- Accordi per la gestione delle aree**

1. L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.
2. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.
3. Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

#### **Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, comporta l'espulsione dall'area e la cancellazione dal registro degli utenti e si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00

3 A norma del secondo comma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 26.07.2008 n. 125, in deroga all'art. 7-bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, relativamente agli articoli di seguito elencati vengono stabiliti i corrispondenti diversi importi:

- Art. 7 commi 2, 3, 10 e 11 da € 83,00 a € 500,00
- Art. 7 comma 12 da € 25,00 a € 150,00
- Art. 7 comma 13 da € 50,00 a € 300,00

4. Ai proprietari dei cani che si siano resi protagonisti di ripetuti episodi di aggressione sarà comminata, ai sensi del comma 2 del presente articolo, una sanzione di importo compreso tra euro 83,00 ed euro 500,00.

#### **Art. 10 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.